

# ASSOCIAZIONE IL PASTO NUDO

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

#### Articolo 1 *Denominazione, sede e durata*

E' costituita una Associazione culturale denominata "Il pasto nudo".

L'associazione ha sede in Formello (RM) alla Via Mariano Marchicelli n. 7 e potrà istituire su proposta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo Sezioni distaccate anche in altre città di Italia o all'estero. Può aderire ad organismi regionali, nazionali, comunitari o internazionali, in armonia con i propri scopi associativi.

La sua durata è illimitata.

#### Articolo 2 *Finalità e scopi*

L'associazione, non avente finalità di lucro, ha come scopo l'elaborazione, la promozione, l'attuazione e la diffusione di progetti volti a favorire la cultura dell'alimentazione biologica e la consapevolezza alimentare.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione svolgerà in particolare le seguenti attività:

- promozione della corretta informazione alimentare, promozione di scambi con associazioni di analoga estrazione e diffusione dell'interesse alla alimentazione consapevole;
- realizzazione di attività didattiche ed informative per l'orientamento all'acquisto ed al consumo del cibo giusto, sano e pulito;
- organizzazione incontri, eventi, seminari, e corsi di formazione;
- realizzazione e promozione di pubblicazioni sia periodiche sia straordinarie;
- elaborazione di piani e progetti ed iniziative per favorire la conoscenza della catena alimentare ed i vantaggi di un accorciamento della filiera produttiva grazie all'avvicinamento dei consumatori e delle famiglie ai piccoli produttori agricoli;
- promozione di iniziative culturali di dialogo e di cooperazione nell'ambito dell'alimentazione consapevole;

- promozione del diritto al cibo sano delle classi meno abbienti anche per agevolare il loro l'accesso alle colture biologiche e biodinamiche;
- sensibilizzazione della biodiversità alimentare, della diffusione dei semi e delle colture antiche e dell'allevamento di razze autoctone, recuperando le tradizioni culinarie e alimentari rielaborandole alla luce delle conoscenze nutrizionali attuali;
- promozione della decrescita alimentare;
- organizzazione di iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la realizzazione di eventi;
- promozione di ricerche, di indagini, di consultazioni popolari nelle materie di competenza dell'Associazione

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà acquistare o ricevere in donazione beni mobili ed immobili, vendere beni immobili, amministrare gli stessi, istituire borse di studio, avere conti correnti bancari e/o postali, e fare qualsiasi operazione che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il perseguimento degli scopi statutari.

È espressamente esclusa qualsivoglia finalità di lucro.

### Articolo 3 *Struttura*

Possono far parte della associazione persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, altre associazioni o fondazioni, aventi nazionalità sia italiana che estera.

## TITOLO II SOCI

### Articolo 4 *Soci*

Possono aderire tutti i soggetti aventi i requisiti e le caratteristiche individuati nel precedente articolo 3) del Titolo I.

La richiesta di ammissione è esaminata ed approvata a discrezione del Presidente.

### Articolo 5 *Categoria dei soci*

Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

L'esercizio dei diritti sociali compete ai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci hanno facoltà di recedere dalla qualità di socio, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso del socio avrà effetto con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di recesso.

L'ammissione comporta:

- la conoscenza e l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto nonché delle deliberazioni e delle direttive dei competenti organi dell'associazione;
- l'obbligo del pagamento delle quote associative.

La qualità di socio non è trasferibile e si perde per decesso, recesso volontario, decadenza o esclusione.

Il procedimento per l'ammissione in qualità di socio si inizia con la domanda anche informale del soggetto interessato.

#### Articolo 6

##### *Cause di decadenza e di esclusione*

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può dichiarare la decadenza dei soci:

- per comprovata inosservanza delle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti;
- per inosservanza delle delibere degli organi sociali;
- in caso di svolgimento di attività contraria agli interessi dell'Associazione;
- qualora siano arrecati danni morali o materiali all'associazione.

#### Articolo 7

##### *Soci fondatori*

Sono soci fondatori coloro che, avendo versato la quota associativa di ammissione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione assumendo l'impegno di corrispondere la quota associativa annua. Possono diventare soci fondatori anche i soci ordinari purché il passaggio di categoria venga approvato in assemblea totalitaria all'unanimità da tutti i soci fondatori.

#### Articolo 8

##### *Soci ordinari*

Sono soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, altre associazioni o fondazioni, aventi nazionalità sia italiana che estera che, avendo versato la quota associativa di ammissione, ed avendo assunto l'impegno di corrispondere la quota associativa annua, siano stati ammessi a far parte dell'associazione.

#### Articolo 9

##### *Soci onorari*

Sono coloro che, per speciali meriti, su proposta del Presidente e previa loro accettazione scritta, siano con tale qualifica cooptati nell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti in quanto ad obblighi e diritti sono equiparati agli effetti del presente Statuto ai Soci ordinari, restando tuttavia esonerati dal versamento della quota associativa sia di ammissione sia annuale.

## TITOLO III

### ORGANI

#### Articolo 10 *Organi dell'associazione*

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci fondatori;
- l'assemblea dei soci ordinari;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Segretario

Può anche essere prevista l'istituzione di uno o più Dipartimenti e/o Comitati con funzioni specifiche.

#### Articolo 11 *Assemblea dei Soci Fondatori*

L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, a ciascuno dei quali spetta un solo voto.

Ogni socio fondatore può farsi rappresentare da altro Socio fondatore. Non è comunque consentito rappresentare più di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Le delibere dell'Assemblea sono riportate su un apposito registro.

#### Articolo 12 *Attribuzioni dell'assemblea dei Soci Fondatori*

L'assemblea dei Soci Fondatori:

- a) delibera l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- b) delibera l'approvazione delle variazioni del preventivo annuale;
- c) delibera l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo annuale;
- d) adotta ogni ulteriore procedimento ritenuto utile od opportuno in ordine alla attività patrimoniale;
- e) impartisce direttive di carattere generale o particolare per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- f) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- g) elegge, tra gli stessi soci i fondatori, il Presidente;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo;
- i) nomina, anche tra non soci, il Collegio dei revisori dei Conti, ove istituito;

- l) istituisce eventuali Comitati nominandone i membri anche tra non soci;
- m) delibera lo scioglimento dell'associazione;
- n) adotta ogni altro provvedimento riguardante la vita dell'Associazione non demandato ad altri organi del presente Statuto.

**Articolo 13**  
*Funzionamento dell'assemblea dei Soci Fondatori*

L'assemblea dei Soci Fondatori si riunisce presso la sede sociale, o comunque in Italia, almeno una volta l'anno, e tutte le volte che venga convocata per decisione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei Soci fondatori stessi.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente a mezzo comunicazioni di posta elettronica, da disporsi almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza. E' valida l'assemblea in cui sono presenti tutti i soci fondatori anche se non convocata regolarmente.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Soci fondatori, ed in seconda convocazione, da stabilirsi con intervallo di almeno un'ora, quale che sia il numero dei Soci fondatori presenti; sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza dei Soci fondatori presenti.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione è necessario tanto in prima tanto in seconda convocazione il voto favorevole di 3/4 dei soci fondatori.

Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo è necessario tanto in I tanto in II convocazione il voto favorevole di 2/3 dei soci fondatori.

**Articolo 14**  
*Composizione, attribuzioni e funzionamento dell'assemblea dei Soci ordinari*

L'assemblea dei Soci ordinari è costituita da tutti i soci ordinari a ciascuno dei quali spetta un solo voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che nomina un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Le delibere dell'assemblea sono riportate su un apposito registro.

L'assemblea dei soci ordinari:

- a) propone all'assemblea dei soci fondatori qualunque iniziativa finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;
- b) svolge una ampia attività propositiva le cui risultanze debbono essere sottoposte all'esame dell'assemblea dei soci fondatori, organo comunque demandato alla approvazione delle stesse.

L'assemblea dei Soci ordinari si riunisce presso la sede sociale, o comunque in Italia, almeno una volta l'anno, e tutte le volte che venga convocata per decisione del Presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei Soci ordinari.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente a mezzo comunicazioni di posta elettronica, da disporsi almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza. È valida l'assemblea in cui sono presenti tutti i soci ordinari anche se non convocata regolarmente.

L'assemblea deve essere convocata annualmente dal Presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e preventivo relativo all'anno successivo entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre di ogni anno). Ove particolari esigenze lo richiedono, detto termine può essere prorogato di massimo 2 mesi.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci ordinari, ed in seconda convocazione, da stabilirsi con intervallo di almeno un'ora, quale che sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza dei soci ordinari presenti.

#### Articolo 15 *Presidente*

1. Il Presidente è eletto, tra i soci fondatori, dall'Assemblea dei Soci fondatori con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.
2. Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. In caso di dimissioni, il Presidente dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In ogni caso il periodo di vacatio non potrà superare i dodici mesi.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni; in particolare ha l'uso della firma ed i poteri di rappresentanza legale, amministrativa e processuale dell'Associazione.

#### Articolo 16 *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci fondatori, dura in carica 5 anni, i suoi membri sono rieleggibili; è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette di cui uno con funzioni di Presidente dell'Associazione, uno con funzioni di tesoriere.
2. L'Assemblea dei soci Fondatori nomina il Consiglio direttivo sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di due terzi (2/3) del numero complessivo di tale categoria di soci.  
L'assemblea che nomina il Consiglio ne determina anche il numero dei componenti entro i limiti minimo e massimo di cui sopra.  
All'elezione del I Consiglio Direttivo e del I Presidente si provvede nell'Atto costitutivo.

3. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione alcuna.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) delibera, su proposta del Presidente, la convocazione dell'Assemblea dei Soci e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) autorizza, su proposta del Presidente, le spese straordinarie;
- c) determina, su proposta del Presidente, l'adeguamento delle quote sociali nonché i tempi e modi di pagamento e di riscossione;
- d) delibera su ogni altro affare demandato alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Consigliere con funzioni di tesoriere cura la contabilità e la tenuta dei registri e le scritture contabili.

Il Consigliere con funzioni di tesoriere, sbriga la corrispondenza, cura la tenuta dei libri e registri sociali non contabili, redige i verbali.

#### Articolo 17

##### *Funzionamento del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove ma sempre in Italia.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica, spedita almeno otto giorni, prima della data di convocazione fissata. Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi membri.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### Articolo 18

##### *Verbalizzazione delle sedute*

1. Le decisioni dell'Assemblea dei soci fondatori e ordinari e del Consiglio direttivo, sottoscritte dal presidente, vengono annotate in appositi registri, a cura del consigliere segretario.
2. I registri restano depositati presso la sede dell'Associazione.

#### Articolo 19

##### *Comitati e Dipartimenti*

I Comitati ed i Dipartimenti non sono obbligatori, se istituiti, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati, sono composti da un numero variabile di membri esperti nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non soci.

I Comitati ed i Dipartimenti eleggono a maggioranza semplice il loro stesso Presidente.

I Comitati esplicano specifiche funzioni ad esse demandate dal Consiglio direttivo e coadiuvano il Consiglio direttivo stesso nel perseguimento dei fini istituzionali.

I Dipartimenti, istituiti per specifici settori di competenza, svolgono attività di studio, di iniziativa e di consultazione

#### Articolo 20 *Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, non è organo obbligatorio, se istituito si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci fondatori anche tra non soci.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente nel suo seno.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) dura in carica per 5 anni;

b) i suoi membri sono rieleggibili;

c) svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile dell'Associazione;

d) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio annuale preventivo e sul bilancio consuntivo. A tale scopo, gli atti contabili, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo saranno messi a disposizione dei Revisori dei Conti, presso la sede sociale, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere alla relativa approvazione.

### TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE ASSOCIATIVE, SPESE AMMINISTRATIVE E BILANCI

#### Articolo 21 *Patrimonio sociale e proventi*

1. Il patrimonio sociale, costituente il fondo comune dell'Associazione è formato:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo sono di proprietà dell'Associazione;

- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo o scopo, fino a che non siano erogate.

2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative di ammissione dei soci;

- quote associative annue dei soci;

- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

- oblazioni volontarie, lasciti o donazioni di soci o di terzi;

- rendite provenienti da attività reali;



- entrate attribuite direttamente o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati, da società, da consorzi e da persone fisiche in relazione alla sua attività istituzionale;
- proventi vari e ricavi da attività commerciali accessorie.

#### Articolo 22

##### *Esercizio finanziario e bilancio*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. I bilanci ed i rendiconti fanno riferimento al predetto periodo.

#### Articolo 23

##### *Quote associative*

1. Le quote associative di ammissione e quelle annue sono stabilite, con delibera del Consiglio direttivo su proposta del Presidente, in misura differenziata per singole categorie dei soci.
2. Le predette quote associative possono essere adeguate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
3. I soci non in regola con il versamento delle quote associative non hanno diritto a partecipare alla vita del sodalizio. I soci che non versano per due anni consecutivi la quota associativa annua decadono "ipso jure".

#### Articolo 24

##### *Spese*

L'esercizio delle cariche è assolutamente gratuito.

Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Comitati, se istituiti, non spetta alcun compenso per l'attività svolta, ma unicamente il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

### TITOLO V

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Articolo 25

##### *Recesso ed esclusione dei soci*

Per il recesso e l'esclusione dei Soci valgono, per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, le norme contenute nell'articolo 24 del Codice Civile.

#### Articolo 26

### *Modifiche Statutarie e Scioglimento*

Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è necessario tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di 3/4 dei soci fondatori.

Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci Fondatori, su proposta del Presidente dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche i liquidatori.

### **Articolo 29**

#### *Liquidazione del patrimonio sociale*

In caso di scioglimento dell'associazione la destinazione di tutti i suoi beni, mobili ed immobili su proposta del Presidente, sarà decisa dall'Assemblea dei Soci fondatori a norma del presente statuto con i quorum e le maggioranze previste per la delibera di scioglimento.

### **Articolo 30**

#### *Rinvio*

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.